

LEGGE REGIONALE

Nuova normativa concernente gli interventi regionali nel settore
estrattivo

LEGGE REGIONALE:

" Nuova normativa concernente gli interventi regionali nel settore estrattivo".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

TITOLO I
PROVVIDENZE PER LE IMPRESE ESTRATTIVE
CAPO I
FINALITA' - DESTINATARI

ART. 1

La Regione Puglia attua nel triennio 1986-1988 gli interventi di cui alla presente legge per incentivare la ricerca e la razionale coltivazione dei giacimenti:

- a) di pietra o marmo pugliese, da estrarre in blocchi, da segare in lastre e da lucidare;
- b) dei materiali di seconda categoria di cui all'art. 2, comma 2°, del R.D. 29.7.27, n° 1443 e sue successive modifiche ed integrazioni, ivi inclusa la coltivazione delle cave di tufo in sotterraneo e a cielo aperto;

Le provvidenze sono finalizzate, altresì, a promuovere la costituzione di valide forme associative ai fini di razionalizzare l'attività di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei.

ART. 2

Le norme dei capi secondo, terzo e quarto del presente titolo si applicano:

- a) alle imprese che esercitano l'attività di estrazione della pietra o marmo pugliese e dei materiali di seconda categoria di cui all'art. 2, comma secondo, del R.D. n. 1443/27 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- b) alle cooperative di produzione e lavoro ed alle compagnie di cavamonti che esercitano l'attività di estrazione della pietra o marmo pugliese e dei materiali di seconda categoria di cui all'art. 2, comma secondo, del R.D.

n. 1443/27 e sue successive modifiche ed integrazioni.

I soggetti di cui al precedente comma devono avere la sede legale nella Regione.

CAPO II:
INCENTIVAZIONE DELLA RICERCA DI NUOVI GIACIMENTI

ART. 3

Le spese per rilevamenti geologici, prospezioni geofisiche, indagini dirette ed esami fisico-tecnici possono essere ammesse a contributo nella misura del 50% del loro complessivo ammontare.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo di f. 40 milioni per ogni impresa e per ogni esercizio finanziario.

Tale importo max. contributivo, nella misura del 50% del complessivo ammontare delle spese, viene elevato a f. 60 milioni per quelle imprese che assicurano incrementi occupazionali rispetto al precedente esercizio di riferimento attraverso la esibizione di un certificato dell'INPS o estratto notarile attestante il numero delle unità lavorative occupate nell'anno precedente all'inizio delle opere del nuovo programma.

I nuovi livelli occupazionali debbono essere mantenuti per l'intera durata del programma di ricerca.

4.

ART. 4

Le imprese interessate a conseguire il contributo di cui all'art. 3 debbono presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale per il tramite dell'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato.

Alla domanda, sottoscritta dal titolare e legale rappresentante dell'impresa che dimostri di possedere la capacità tecnico ed economica adeguata all'importanza della ricerca da svolgere, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a)-certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e, per le società regolarmente costituite, atto costitutivo e relativo statuto e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche il certificato d'iscrizione nell'apposito registro prefettizio;
 - b)-certificato dell'INPS attestante il settore d'inquadramento ed il numero degli addetti per le attività in corso; impegno ad iscriversi per le nuove cave;
 - c)-relazione preliminare circa la natura geo-litologica della zona di ricerca;
 - d)-ubicazione della zona interessata sulla tavoletta 1:25.000 dell'I.G.M.
- Spina*

5-

- e)-planimetria della zona in scala 1:2000;
 - f)-foglio o estratto legale di mappa con la indicazione delle particelle interessate;
 - g)-piano di massima degli studi e delle ricerche da effettuare con l'indicazione del termine entro il quale dovranno compiersi;
 - h)-copia dell'atto di proprietà del suolo
o copia autentica del contratto in affitto che assicura all'impresa la disponibilità per l'intera durata dei lavori della ricerca (oppure coltivazione);
 - i)-preventivo di spesa, dettagliato ed analitico, con i singoli costi unitari, totali e parametrici.
- La relazione di cui alla lettera c) del comma precedente deve essere redatta da un professionista iscritto nell'albo dei geologi o da un ingegnere minerario; i documenti di cui alle lettere g) e i) possono essere redatti da tecnici competenti iscritti nei rispettivi albi professionali.
- Sulla base della documentazione prodotta, si procede ad un sopralluogo in contraddittorio con il titolare della impresa o con un suo delegato,

Finem

REGIONE ¹⁰ PUGLIA

redigendo processo verbale che
identifichi lo stato dei luoghi
oggetto degli studi e delle ri-
cerche, corredato eventualmente
da fotografie.

[Handwritten signature]

ART. 5

Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese per la ricerca di nuovi giacimenti.

Della deliberazione della Giunta regionale viene data comunicazione alla competente Commissione consiliare permanente ed alle imprese interessate.

L'impresa è tenuta ad iniziare i lavori entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma precedente e ad ultimarli nel termine stabilito; tuttavia, l'impresa può, a suo totale rischio e pericolo, sia per quanto concerne l'accogliemnto della domanda di contributo che la eventuale misura del contributo medesimo, chiedere di essere autorizzata ad iniziare i lavori dopo il sopralluogo e prima della comunicazione di cui al comma precedente.


L'impresa deve altresì tenere a disposizione dei funzionari addetti al controllo i campioni di materiale estratto durante le perforazioni con carotaggio.

Per ottenere la liquidazione del contributo, l'impresa, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare, entro trenta giorni dal la data della comunicazione di ultimazione dei lavori, i seguenti documenti:

a)-una dettagliata relazione redatta da un geologo o da un ingegnere minerario sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alle condizioni litostratigrafiche e giaciture nonchè alle caratteristiche generale dei materiali litoidi dell'area oggetto delle ricerche ed alla esistenza e coltivabilità del giacimento;

b)-la documentazione e le fatture, fiscalmente regolari, debitamente quietanzate o con lettere liberatorie al di sopra di un milione di imponibile relativi alle forniture eseguite da terzi;

c)-la contabilità dei lavori, anche se parzialmente o integralmente in economia, redatta da un tecnico competente e contro-



REGIONE BRUGLIA

g-

firmata dal titolare e legale rappresentante dell'impresa me
desima, contenente l'indicazione
dei materiali occorsi (quantità
e qualità) con fatture di acqui
sto liberatorie, della mano d'opera
impegnata (qualifica e numero di
ore) a mezzo estratti notarili
dei libri paga e conseguenti rice
vute dei versamenti INPS, INAM ed
INAIL, nonché della incidenza del
le spese generali 5%-10%.

Un sede di presentazione del con
suntivo di spesa deve essere alle
gato altresì:

- Certificato della competente Cancelleria del Tribunale,
rilasciato in data non anteriore a tre mesi,
da cui risulti che la Ditta è nel libero
esercizio della sua attività e che non sono in atto
nei suoi confronti procedure fallimentari
o di concordato, o di amministrazione controllata.

Della ultimazione dei lavori si redige
processo verbale corredato da servizio fotografico.

SP

REGIONE ISPIGLIA

10

ART. 6

Accertata la regolarità della contabilità e dalla documentazione di spesa esibita, si provvede alla liquidazione del contributo.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra le imprese ammesse al beneficio in proporzione alle spese da ciascuna sostenute.

Alla liquidazione del contributo ai sensi dei precedenti comma si provvede con Decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dell'Assessore preposto al Settore Industria.

Qualora l'impresa non ottemperi alle prescrizioni di cui al quinto, sesto e ottavo comma del precedente articolo, la Giunta Regionale dichiara la decadenza dell'impresa medesima dalla possibilità di ottenere il contributo e revoca la precedente deliberazione.

Incentivazione della coltivazione dei giacimenti

ART. 7

Per la coltivazione dei giacimenti possono essere ammesse a contributo, nella misura del 40% del loro complessivo ammontare:

- a) le spese, relative alle cave di marmo, per lo sbancamento del materiale sterile di copertura, fino a raggiungere il primo strato utile del giacimento, e le spese per il trasporto a rifiuto del materiale sterile medesimo; sono ammesse, altresì, a contributo per le attività estrattive, di cui al presente articolo, le spese per la costruzione di viabilità interna, nonché le spese per la costruzione di edifici per servizi sociali (mensa, infermeria, spogliatoi ecc.) e per servizi generali (ricovero mezzi, cabine elettriche, officine ecc.), purché ubicate allo interno ^{del} perimetro di cava;
 - b) le spese, relativamente alle cave in sotterraneo, per lo scavo di pozzi di discesa al giacimento da coltivare e di estrazione del materiale stesso, per l'aerazione sotterranea, per le banchine di carico e scarico, per la costruzione del basamento delle gru, per la costruzione di vani di copertura ai pozzi di discesa di aerazione;
 - c) le spese, relativamente alle cave di tufo a cielo aperto, per lo sbancamento dal cappellaccio.
- I contributi di cui al comma precedente, non potranno, comunque, superare complessivamente l'importo di f. 100 milioni per ogni impresa e per ogni esercizio finanziario.

REGIONE PUGLIA

Tale importo massimo contributivo viene elevato a £.140 milioni per quelle imprese che assicurano incrementi occupazionali rispetto al precedente esercizio di riferimento attraverso l'esibizione di un certificato dello INPS o estratto notarile attestante il numero delle unità lavorative occupate nell'anno precedente l'inizio delle opere del nuovo programma.

I nuovi livelli occupazionali debbono essere mantenuti per l'intera durata del programma di coltivazione.

La coltivazione di un giacimento è accertata, oltre che nei modi previsti dall'art. 3, anche dalla presenza di un fronte di cava già aperto limitrofo all'area da sbancare oggetto del contributo dal quale si possano rilevare la stratigrafia della roccia e gli strati da coltivare.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente l'impresa deve, altresì, allegare alla domanda di cui al successivo articolo anche una dettagliata relazione redatta da un geologo o da un ingegnere minero dalla quale risultino la continuità del giacimento e le caratteristiche generali dei materiali litoidi della zona da coltivare.

ART. 8

Le imprese, per ottenere il contributo di cui all'art. 7, devono presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale per il tramite dell'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato.

Alla domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere allegati i documenti di cui all'art. 4, lettere a), d), ed f), semprechè essi non risultino già acquisiti agli atti dell'Assessorato medesimo, nonchè i seguenti altri documenti:

- a)-planimetria della zona a scala 1:1000 riportante le quote altimetriche dei punti maggiormente oggetto dei movimenti di terra e, ove occorra, il piano quotato;
- b)-certificato dell'INPS attestante il settore di inquadramento ed il numero degli addetti per le attività in corso impegno ad iscriversi per le nuove cave;
- c)-il piano dei lavori di sbancamento e di coltivazione del giacimento con una relazione tecnico-economico-finanziaria e con l'indicazione del luogo

124

della discarica nonché delle modalità di sistemazione della cava, dopo lo sfruttamento del giacimento od anche nel corso della sua coltivazione, per il recupero dell'area ai valori ambientali;

d)-il preventivo delle spese di sbancamento e del trasporto a rifinito del materiale sterile di copertura con l'indicazione del termine entro il quale i lavori medesimi dovranno essere ultimati;

e)-certificato rilasciato dal Comune dal quale risulti, in base alla strumentazione urbanistica in atto, la destinazione dell'area interessata dai lavori di coltivazione del giacimento;

f)-copia dell'atto di proprietà del suolo o copia autentica del contratto che assicura all'impresa la disponibilità almeno per la intera durata dei lavori della coltivazione.

g)-relazione geo-litologica sul giacimento da sbancare, dalla quale dovrà evincersi l'esistenza e la coltivabilità del giacimento stesso.

Sulla base della documentazione prodotta, si procede ad un sopralluogo in contraddittorio con l'impresa o con un suo delegato, redigendo processo verbale che identifichi lo stato dei luoghi oggetto dei lavori di cui alla lettera c) del precedente comma, corredato eventualmente da fotografie.

ART. 9

Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese per la coltivazione di nuovi giacimenti e stabilire le modalità cui le imprese beneficiarie dovranno attenersi per il recupero dell'area ai valori ambientali.

Si applicano per il resto l'art. 5, commi secondo, terzo, quinto, lettere b) e c), sesto e settimo, nonché l'articolo 6 della presente legge.

L'impresa ha l'obbligo, pena la decadenza della corresponsione del contributo o restituzione del contributo ottenuto alla Regione, di coltivare direttamente il giacimento nel termine previsto, salvo le proroghe previste dalla legge.

INCENTIVAZIONE DELLA COOPERAZIONE

ART. 10

Le imprese indicate nell'art. 2, lettera a), possono costituirsi in consorzio o in società consortile, anche in forma cooperativa, con lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'attività estrattiva e la razionalizzazione dell'attività di lavorazione e commercializzazione.

Lo statuto del consorzio deve essere conforme alla vigente legislazione statale sulla materia.

Esso deve altresì prevedere che la partecipazione al consorzio sia consentita, a parità di diritti e di doveri, a tutte le imprese che esercitano la medesima attività.

L'esercizio finanziario del consorzio inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.

I consorzi che fossero già costituiti dovranno, per fruire delle provvidenze di cui agli artt. 11, 12 e 14, confermare il loro statuto alla presente legge. Spetta alla Giunta Regionale prendere atto della conformità dello statuto

17-

consortile alle disposizioni tutte della presente legge e così anche di ogni modifica che allo statuto medesimo fosse apportata.

Ai fini della concessione dei benefici di cui agli artt. 11 e 12 i termini: "consorzio d'impresa", "cooperative di produzione e lavoro" e "compagnia di cavamonti" sono equivalenti.

J/ho

ART. 11

Al consorzio è concesso annualmen-
te un contributo per concorso nelle
spese di gestione in ragione di
L. 1.000.000 (un milione) per ogni
impresa aderente al consorzio me-
desimo.

Per ottenere il contributo di cui
al precedente comma, il consorzio
deve presentare domanda al Presi-
dente della Giunta Regionale per
il tramite dell'Assessorato Indu-
stria, Commercio ed Artigianato.

Alla domanda, che deve essere sot-
toscritta da legale rappresentante
del consorzio, devono essere alle-
gati i seguenti documenti:

- a)-copia autentica dell'atto costi-
tutivo e dello statuto depositati
presso la Cancelleria del Tribunale
competente ai sensi di legge;
- b)-certificato di iscrizione presso
la Cancelleria del Tribunale compe-
tente ai sensi di Legge, rilasciato
in data non anteriore ~~di~~ 3 (tre) mesi
da quella della domanda, dal quale ri-
sulti, in base agli atti depositati,
la legale esistenza del consorzio,
l'indicazione del suo legale e dei
suoi legali rappresentanti con
la precisazione

19-

dei relativi poteri e che il consorzio non si trovi in stato di insolvenza, liquidazione o fallimento;

c) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., di ciascuna impresa aderente al consorzio;

d) atto di notorietà dal quale risultino l'entità degli investimenti fissi ed il numero delle unità lavorative di ogni impresa aderente al consorzio. Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, deliberare l'erogazione del contributo di cui al primo comma dopo l'approvazione della legge di bilancio regionale.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i vari consorzi in proporzione al numero dei soci di ciascuno di essi.

Per determinare il numero dei soci di ogni consorzio si ha riguardo al numero di imprese aderenti al consorzio e risultanti dall'atto costitutivo al tempo della presentazione della prima domanda di contributo, mentre si ha riguardo, per le domande successive alla prima, al numero di imprese che hanno conservato la qualifica di socio per

WJF

tutto l'anno solare precedente quel
lo di riferimento.
Qualora una impresa aderisca a più
consorzi, il contributo è ripartito
tra i consorzi ai quali ha medesima
impresa partecipa.

Le spese per l'attività di promozione per la migliore conoscenza e valorizzazione del marmo pugliese possono essere ammesse a contributo nella percentuale del 70% del loro complessivo ammontare.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo di lire 80.000.000= (ottantamiloni) per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario.

Le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente quelle per :

- a) - la spedizione della merce o dei campioni;
- b) - l'assicurazione della merce o dei campioni;
- c) - il viaggio e soggiorno per tre persone dai tre giorni precedenti l'inizio della manifestazione fino ai tre giorni successivi alla fine della manifestazione medesima;
- d) - il posteggio presso l'ente organizzatore e per il suo allestimento;
- e) - il materiale pubblicitario e l'approntamento di cataloghi;
- f) - lo svolgimento di azioni pubblicitarie;
- g) - l'espletamento di studi e di ricerche di mercato.

ART. 13

Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese di cui al precedente articolo.

Dalla deliberazione della Giunta regionale viene data comunicazione alla competente Commissione consiliare permanente ed ai consorzi interessati.

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, devono essere allegati i documenti di cui al terzo comma dell'art. 11, semprechè essi non risultino già acquisiti agli atti dell'Assessorato medesimo.

Per ottenere la definitiva liquidazione del contributo, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare, entro il 31 gennaio successivo alla scadenza dell'esercizio finanziario di riferimento, i documenti giustificativi delle spese sostenute e le fatture debitamente quietanzate.

—Alla liquidazione del contributo ai sensi dei precedenti comma si provvede con Decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore preposto

al settore industriale.
Qualora sia insufficiente, lo stan-
ziamento di bilancio è ripartito
tra i consorzi in proporzione alle
spese da ciascuno sostenute.
Qualora il consorzio non ottemper
alle prescrizioni di cui al quarto
comma, la giunta regionale dichiara
la decadenza del consorzio medesimo
dalla possibilità di ottenere il
contributo e revoca la precedente
deliberazione.

RE G I O N E 28 F U G I A

28

REGIONE 29 PUGLIA

-25-

204

ART. 14

Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 3 e quello di cui al secondo comma dell'art. 7 sono elevati per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario rispettivamente a f. 100 milioni per la ricerca di nuovi giacimenti ed a f. 500 milioni per la coltivazione di nuovi giacimenti.

Nel caso di cui al comma precedente, le imprese aderenti al consorzio non possono fruire singolarmente dei benefici di cui agli artt. 3 e 7 della presente legge.

Si applicano per il resto le disposizioni tutte di cui ai capi secondo e terzo della presente legge.

ART. 15

Il consorzio può altresì fruire di altri e diversi benefici che possono essere previsti da leggi statali e regionali in tema di cooperazione tra piccole e medie imprese se ed in quanto applicabili.

Inoltre, entro il 30 maggio di ogni anno, successivo alla scadenza dell'esercizio finanziario di riferimento, il consorzio trasmette alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato, il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea dei soci, con una relazione sulla situazione patrimoniale e sull'attività svolta da allegare alla documentazione da sottoporre al Consiglio regionale.

CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

ART. 16

Le domande per conseguire il contributo di cui agli artt. 3, 7, 11 e 12 devono essere presentate, sotto comminatoria di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente.

Con la domanda di cui al precedente comma i consorzi di imprese di cui all'art. 10 e le cooperative di produzione e lavoro rimettono, altresì, il programma dell'attività promozionale che intendono svolgere nell'esercizio finanziario successivo.

I contributi di cui al primo comma non sono cumulabili con quelli che, in base alla legislazione statale, possono essere concessi per il medesimo titolo alle imprese, consorzi e cooperative di produzione e lavoro di cui alla presente legge.

8

le regionali,
fatti al prezzo del Genio Civil
trici estimativi debbono essere ri-
L'elenco dei prezzi del computi me-
si.
le i predetti lavori debbono eseguir
renti nella medesima zona nella que
cuzione e sulla base dei prezzi cor-
no essere impiegati nella loro ese-
lazione ai diversi mezzi che posse-
arti, 3 e 7 saranno valutati in re-
i lavori di cui al primo comma degli

ART. 17

97

-26-

REGIONE 32 PUGLIA

ART. 18

Spetta al Settore Industria la funzione di coordinamento dell'attività delle imprese e consorzi nell'attuazione dei loro programmi. L'esercizio della funzione di coordinamento consiste nell'impartire tutte quelle direttive e disposizioni idonee a realizzare le finalità di cui alla presente legge e nel vigilare sull'osservanza e sull'attuazione di esse, adottando e proponendo, in caso di loro inosservanza o violazione, i rimedi previsti da disposizioni di legge o di regolamento.

Spetta altresì al predetto Settore la funzione di vigilanza e controllo sull'attività delle imprese e consorzi nella esecuzione dei lavori per la ricerca e per la coltivazione di nuovi giacimenti conformemente alle disposizioni di leggi o di regolamenti vigenti, nonché sulla effettiva destinazione dei contributi regionali conformemente alle finalità della presente legge.

ART. 19

(Organizzazione degli Uffici)

Con la legge di organizzazione degli Uffici si provvederà all'istituzione delle strutture organizzative per l'espletamento delle funzioni rivenienti dalla gestione della presente legge.

In caso di eventuali concorsi, al fine dell'inserimento di laureati in geologia nella struttura di cui al precedente comma, costituisce titolo preferenziale l'attestato conseguito ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 9/79.

Le imprese, le cooperative e le cooperative di produzione e lavoro, sottoposte a revoca del bene-
fici di cui alla presente legge,
sono tenuti:

a) - ad iniziare ed ultimare il lavoro per la ricerca di nuovi giacimenti nei termini previsti dagli artt. 5, terzo comma, e 4, secondo comma, lett. g), ed a condurre a termine con diligenza e perizia;

b) - ad iniziare ed ultimare il lavoro per la coltivazione di nuovi giacimenti nei termini previsti negli artt. 6, secondo comma, lett. d), e 5, secondo comma, ed a condurre a termine con diligenza e perizia;

c) - ad osservare tutte le norme del regolamento di polizia mineraria, approvato con D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e ad effettuare la denuncia di inizio e cessazione dei lavori ai sensi dell'art. 28 del predetto regolamento, rimettendone copia anche all'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato;

d) - ad attenersi alle disposizioni ed istruzioni che, ai sensi della presente legge, possono essere impartite dal settore Industria, non-

REGIONE 36 PUGLIA

-32-

31

che a consentire, per le finalità di cui al terzo comma del precedente articolo⁸, sopralluoghi, verifiche ed ispezioni;

e)-a corrispondere alle richieste del Settore Industria per quanto riguarda i dati circa l'occupazione, la produzione, le esportazioni e, più in generale, a fornire tutte quelle notizie che possono essere utili per le finalità generali che la presente legge si propone;

f)-al rispetto dei contratti collettivi di lavoro nonché delle leggi di prevenzione infortunistica e delle malattie professionali;

g)-il divieto di alienazione dell'iniziativa oggetto del contributo per tutto il periodo di coltivazione.

ART. 21

Sono escluse per cinque anni dalla possibilità di poter fruire, anche per altri titoli, di ogni contributo previsto da leggi regionali le imprese, i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro ammessi ai benefici della presente legge che nella documentazione esibita espongano situazioni non rispondenti al vero oppure in contabilità espongano forniture e lavori in tutto o in parte non eseguiti ovvero alterino o modifichino i documenti contabili o destinino i contributi regionali a finalità diverse da quelle previste dalla presente legge.

L'esclusione è comminata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, ed il quinquennio decorre dalla data della deliberazione della Giunta medesima.

Nel caso di cui al primo comma, il beneficiario è altresì tenuto alla restituzione del contributo eventualmente percepito maggiorato di interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto vigente al momento del recupero con capitalizzazione composta annua.

TITOLO II
NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

ART. 22

A decorrere dall'esercizio finanziario
1986, sono abrogate le LL.RR. n. 9
del 27/2/79 e n. 59 del 6/6/80.

Gli impegni di spesa relativi alle
LL.RR. n. 9/79 e 59/80 saranno
liquidati secondo le disposizioni
e le procedure dalle stesse.

Detto regime transitorio cesserà
ad esaurimento dei fondi di bilancio
1984 - 1985.


ART. 23

Gli oneri di cui alla presente legge, relativi all'esercizio finanziario 1986 ed a quelli successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 30.5.1977, n.17, e successive modificazioni e integrazioni e saranno determinati con le relative leggi di bilancio.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to(Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to(Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to(Dott. Guaccero)




E' estratto del verbale della seduta del 13
febbraio 1985 ed è conforme al testo deliberato dal
Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)

28 FEB. 1985



F.to (Dott. Renato Guaccero)